

## MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale delle autonomie, 17 maggio 2000,  
n. 4

*Cause di incompatibilità ed ineleggibilità introdotte dalle disposizioni per il riordino della disciplina in materia sanitaria.*

Sul tema delle ineleggibilità e della incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale alle cariche locali, sul quale hanno inciso le disposizioni dettate in materia di riordino della disciplina sanitaria del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, si è espresso il Consiglio di Stato in sede consultiva con parere del 5 aprile 2000 - Sez. I.

In particolare, con riferimento alle ipotesi di ineleggibilità il Supremo Consesso, nel richiamare la sentenza n. 1631 resa dalla Corte di Cassazione in data 8 gennaio-25 febbraio 1999, ha confermato che ferme restando le nuove e specifiche norme in tema di ineleggibilità del direttore generale, del direttore sanitario della Unità Sanitaria Locale, indicate dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, le stesse debbono essere ritenute estensibili in virtù dell'art. 4, comma 1, del medesimo testo normativo, anche al direttore sanitario delle "aziende sanitarie ospedaliere" al quale sono conferite le stesse attribuzioni indicate per i primi destinatari dal precedente art. 3.

Per quanto riguarda invece il "dirigente amministrativo ed il dirigente sanitario di un presidio ospedaliero", sebbene la legge non rechi specifiche previsioni, deve tenersi conto del disposto dell'art. 4 citato, comma 9, laddove stabilisce "gli ospedali che non siano costituiti in aziende ospedaliere conservano la natura di presidi dell'unità sanitaria locale ... Nei presidi ospedalieri dell'unità sanitaria locale è previsto un dirigente medico, come responsabile delle funzioni igienico-organizzative, ed un dirigente amministrativo per l'esercizio delle funzioni di coordinamento amministrativo. Il dirigente medico ed il dirigente amministrativo concorrono, secondo le rispettive competenze, al conseguimento degli obiettivi fissati dal direttore generale. A tutti i presidi di cui al presente comma è attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio dell'unità sanitaria locale, con l'introduzione delle disposizioni previste per le aziende ospedaliere, in quanto applicabili".

La previsione in base alla quale il dirigente amministrativo dei presidi ospedalieri non ancora costituiti in azienda concorre al conseguimento degli obiettivi fissati dal direttore generale, secondo la Corte, non esclude la possibilità che lo stesso soggetto eserciti la *captatio benevolentiae* o il *metus publicae potestatis*, che il legislatore ha inteso scongiurare con le norme sull'ineleggibilità. Ciò conferma l'applicabilità anche ai dirigenti dei presidi ospedalieri della disciplina dettata dalla nuova legge in tema di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche elettive nella stessa previste.

Tale conclusione, alimentata dalla circostanza che la struttura sanitaria include, in tutto o in parte, il bacino d'utenza elettorale del "dirigente", trova riscontro nella legge 23 aprile 1981, n. 154, le cui norme non possono ritenersi abrogate. La nuova disciplina, invero, non abroga ma integra quella previgente con la conseguenza che il concetto di "coordinatori" va esplicitato nelle figure dei direttori generali, amministrativi e sanitari. Le ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità prima individuate per i soli organi della U.S.L. devono pertanto intendersi estese agli organi delle Aziende ospedaliere nonché ai dirigenti medici e amministrativi dei presidi delle U.S.L. non ancora costituiti in azienda. Il problema dell'articolo 2, punto 8, della legge n. 154 del 1981 sembra poter essere così risolto.

In ordine alle ipotesi di incompatibilità disciplinate dall'art. 8 della legge n. 154 del 1981 il Supremo Consesso ha rilevato che il venir meno del presupposto delle incompatibilità, conseguente alla riorganizzazione del servizio sanitario nazionale, non costituisce elemento sufficiente a ritenere intervenuta l'implicita abrogazione della disposizione recata dall'art. 8, comma 1, n. 2, della legge n. 154 del 1981.

Il decreto legislativo n. 502 del 1992 si è occupato, infatti, della materia delle incompatibilità solo per individuare nuove ipotesi legate alle nuove figure dirigenziali introdotte dalla riorganizzazione delle aziende sanitarie, ma non contiene alcuna disposizione che autorizzi l'interprete, in una materia come quella elettorale che attiene ai diritti politici fondamentali del cittadino ed è pertanto di stretta interpretazione, a formulare ipotesi di abrogazioni non solo implicite, ma anche indirette, perché conseguenti non ad un riordino complessivo della materia elettorale, ma al riordino di altra materia.

Da quanto premesso discende che le ipotesi di incompatibilità previste per gli organi delle aziende sanitarie locali individuati dal D.Lgs. n. 502 del 1992 devono essere integrate con quelle indicate dalla legge n. 154 del 1981 per gli addetti al servizio sanitario nazionale.

Atteso il rilievo del suesposto orientamento, si invitano le SS.LL. a voler curare la diffusione agli enti locali, affinché possano trarne i principi utili alla soluzione di singole fattispecie concernenti le ineleggibilità e le incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale, anche in sede di attivazione della procedura amministrativa di contestazione delle cause ostative all'esercizio del mandato, prevista dall'art. 7 della legge n. 154 del 1981.